ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3821 del 10/10/2016
Oggetto	DPR 13 marzo 2013 n. 59. Societa' DE.MA srl con sede legale ed impianto nel comune di Mesola loc. Bosco Mesola (FE). Istanza presentata al SUAP del Comune di Mesola in data 26.05.2016 prot. SUAP 6583. Autorizzazione Unica Ambientale per esercizio di attivita' di recupero di rifiuti non pericolosi.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3925 del 10/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno dieci OTTOBRE 2016 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

PRATICA SINADOC 20649/2016/GV/RM

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. Società DE.MA srl con sede legale ed impianto nel comune di Mesola loc. Bosco Mesola (FE). Istanza presentata al SUAP del Comune di Mesola in data 26.05.2016, Prot. SUAP n. 6583. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi.

L A R E S P O N S A B I L E

- Vista la domanda presentata al SUAP del Comune di Mesola in data 26.05.2016, prot. SUAP n. 6583, trasmessa dal SUAP ad Arpae - SAC, assunta al prot. PGFE/2016/6281 del 21.06.2016, dalla società DE.MA srl, nella persona di Denis Gatti in qualità di legale rappresentante, con sede legale nel Comune di Mesola loc. Bosco Mesola (FE) – via Gigliola n. 202, ed impianto in comune di Mesola loc. Bosco Mesola, via Fondo n. 24, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Vista la richiesta di relazione tecnica da parte di Arpae – SAC al Servizio Terriroriale PGFE/2016/7324 del 13/07/2016 relativa agli scarichi di acque reflue di dilavamento dei piazzali non recapitanti in rete fognaria;
- Vista la relazione tecnica di Arpae – S.T. pervenuta con PFGE/2016/7801 del 25/07/2016, che evidenzia la necessità da parte della ditta di rivedere il sistema di trattamento delle acque, in quanto l'impianto necessita di trattamento in continuo;
- Vista la nota del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara prot. 11030 del 15/07/2016 di richiesta di integrazioni;

- Vista la dichiarazione del CADF spa prot. 2016/17993 del 18/07/2016 di inesistenza di pubblica fognatura presso l'impianto;

- Vista la nota del SUAP del Comune di Mesola prot. 8917 del 29/07/2016, con la quale sono state richieste alla società le integrazioni richieste dai vari Enti, relative a scarichi idrici e rumore;

- Vista la nota del SUAP del Comune di Mesola, assunta al PGFE/2016/9378 del 5/09/2016, con cui sono state trasmesse ad Arpae e agli Enti coinvolti le integrazioni richieste, presentate dalla società in data 31/08/2016 e 5/09/2016;

- Visto il nulla osta del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara prot. 14088 del 15/09/2016, allo scarico indiretto nello scolo Menegatti delle acque reflue industriali, assunto al PGFE/2016/9831 del 16/09/2016;

- Vista la nota del SUAP del Comune di Mesola, assunta al PGFE/2016/10000 del 21/09/2016, con cui si trasmettono le planimetrie che la ditta ha volontariamente presentato in sostituzione di quelle precedentemente inviate in quanto per errore materiale mancava l'indicazione del pozzetto di campionamento;

- Visto il parere del Comune di Mesola sulla matrice rumore, pervenuto in data 6/10/2016 assunto al PGFE/2016/10584;

- Considerato che il limite massimo previsto dal D.M. 5/02/98 per la tipologia 7.11 è di 5.000 tonnellate annue mentre per tale tipologia la ditta indica nella relazione 6.550 tonnellate annue, che dovranno quindi essere riviste nella presente autorizzazione;

- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi;

- Considerato che la suddetta istanza comprende la comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 per imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti in regime semplificato;

- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla

legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;

- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";

- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);

- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;

- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;

- Visti

Dlgs 152/2006 e s.m.i.;

L.R. n. 3/99, e s.m.i.;

L.R. n. 5/06;

L.R. 21/2012;

L. 447/95

- Visti, altresì:

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- Vista la Convenzione tra la Provincia di Ferrara, la Regione Emilia-Romagna ed Arpae per lo svolgimento di funzioni amministrative fondamentali in materia ambientale, in attuazione della L.R. n. 13/2015 (verbale n. 16 del 9/03/2016 del Consiglio Provinciale di Ferrara);

- Preso atto che l'attività risulta esistente; la società era iscritta al Registro delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti con atto della Provincia di Ferrara P.G. n. 65778 del 16/08/2010;

- Preso atto che la ditta dichiara nella relazione tecnica allegata all'istanza che nulla è cambiato rispetto alla situazione precedentemente autorizzata;

- Preso atto che l'attività consiste in:

- recupero di materiali inerti mediante frantumazione per le seguenti tipologie di cui al D.M. 5/02/98: 7.1 – 7.6 – 7.11;

- Ritenuto, sulla base dell’istruttoria effettuata di iscrivere la società DE.MA srl sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 al registro delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato;

- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

- Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"

- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del SUAP del Comune di Mesola alla società DE.MA srl, nella persona del legale rappresentante Denis Gatti, con sede legale in comune di Mesola (FE) loc. Bosco Mesola, via Gigliola n. 202, ed impianto nel Comune di Mesola loc. Bosco Mesola - via Fondo n. 24, CF 01216770386, per l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Rifiuti	Operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Acque	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento	ARPAE
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITA' DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI

L'attività di recupero ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e smi potrà essere esercitata con riferimento alle tipologie e all'attività di recupero di rifiuti di seguito indicate:

7.1 Tipologia: rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto **CER:** 101311 – 170101 – 170102 – 170103 – 170107– 170802 - 170904

7.1.3 **Attività di recupero**:

a) messa in riserva di rifiuti inerti (R13) per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto (R5);

c) utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto (R5)

Quantitativi: t/anno 18.000, messa in riserva istantanea t. 2.520;

7.6 Tipologia: conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo**. CER: 170302**
7.6.3 **Attività di recupero:**
b) realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) (R5)
c) produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva (macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia inerte vergine) con eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto (R5)
Quantitativi: t/anno 3.436, messa in riserva istantanea t. 490;

7.11 Tipologia: pietrisco tolto CER: 170508

7.11.3**. Attività di recupero**

d) formazione di rilevati, sottofondi stradali e piazzali industriali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5];

Quantitativi: t/anno 5.000, messa in riserva istantanea t. 1.302

e alle seguenti prescrizioni:

1) Devono essere rispettate tutte le disposizioni contenute nel D.M. 5/02/1998 e smi;

2) Dovrà essere inoltrata a questa Agenzia, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione contenente indicazioni in merito ai quantitativi di rifiuti trattati, di rifiuti recuperati e di quelli drivanti dall'attività ed avviati a smaltimento, relativa all'anno precedente;

3) Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 del Decreto 21 luglio 1998, n. 350, la presente iscrizione verrà sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione entro il 30 aprile di ciascun anno;

4) La società iscritta con il presente atto deve essere in possesso di tutta la documentazione relativa alla tracciabilità dei rifiuti di cui al Titolo I Capo I della parte IV del D.Lgs. 152/06 e smi;

B) SCARICO DI ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO

L'autorizzazione è vincolata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Lo scarico nel fosso privato, che confluisce nello scolo consorziale denominato “scolo Menegatti”, di acque reflue di dilavamento autorizzato è quello indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “A” - RF .

2. I sistemi di depurazione delle acque reflue di dilavamento devono corrispondere a quelli descritti nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “B” - RF.

3. Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3 colonna acque superficiali dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 nel pozzetto di ispezione e campionamento, contrassegnato con la lettera “E”, indicata nella planimetria di cui al precedente punto 1.

4. La Società deve adottare tutti gli accorgimenti per mantenere sgombro lo scolo, dove recapita lo scarico, per consentire un corretto deflusso delle acque reflue ed evitare così impaludamenti e ristagni delle acque reflue.

5. E` fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse.

6. La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso.

7. Le modalità di scarico nel corso d’acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l’ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti.

8. Lo scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per il campionamento ed il controllo nel punto assunto, nella planimetria allegata, per gli accertamenti.

9. E' fatto divieto di raggiungere i valori limite di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo.

10. E' fatto divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento proveniente dallo scarico.

C) RUMORE

1) l'introduzione di macchinari o impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività, dovrà comportare la revisione della valutazione d'impatto acustico;

2) dovrà essere programmata la manutenzione delle diverse attrezzature, per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura;

3) per le fasi di carico/scarico e movimentazione merci sui piazzali ed in entrata/uscita si dovranno adottare tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore, tramite idonea organizzazione delle attività (limiti di velocità, diluizione dei passaggi nel tempo);

4) si dovrà realizzare una barriera acustica fissa a protezione dei ricettori prossimi alle lavorazioni delle medesime dimensioni indicate (forma a “L” lunghezza 40 m x 30 m, altezza 4,5 m) e con medesima localizzazione; non dovrà però essere utilizzato il medesimo materiale inerte di lavorazione, perché non sarebbero garantiti gli effetti di abbattimento del rumore dovuti alla continua mobilità dello stesso con conseguenti dimensionali dovute allo smaltimento/ricarico del materiale in lavorazione;

5) al termine della realizzazione della barriera acustica e all'avvio delle attività lavorative ed in un momento significativo, si dovrà effettuare una campagna di misure della rumorosità prodotta dalla ditta, atta a verfificare le valutazioni di tipo previsionale fatte, dimostrando l'efficacia della barriera acustica e il rispetto dei limiti di zona al confine e del differenziale ai ricettori nel tempo di riferimento diurno.

PRESCRIZIONI GENERALI

1. Entro 10 giorni dal rilascio del presente atto da parte del SUAP la società dovrà presentare a questa Struttura (SAC- Arpae di Ferrara) un cronoprogramma contenente modalità e termini per la realizzazione del sistema di trattamento delle acque reflue di dilavamento e della barriera acustica prescritta dal Comune di Mesola.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Mesola una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP del Comune di Mesola.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di Mesola, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP.

firmato digitalmente
La Responsabile della Struttura
Ing. Paola Magri

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.